REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/553 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2026

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1755 e (UE) 2024/1054 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di un preparato di *Weizmannia faecalis* DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, allevate per la riproduzione e per la produzione di uova, e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione.

(2) Un preparato di *Weizmannia faecalis* DSM 32016 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso e uccelli ornamentali, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1054 della Commissione ([3]) come additivo per mangimi da impiegare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione nonché nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame da ingrasso, gli uccelli ornamentali e i suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae.

(3) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l'8 agosto 2024 è stata presentata una domanda di modifica dei termini dell'autorizzazione del preparato di *Weizmannia faecalis* DSM 32016 come additivo per mangimi da impiegare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame da ingrasso, allevate per la riproduzione e per la produzione di uova, e gli uccelli ornamentali, con la richiesta di consentire l'uso contemporaneo di tale preparato con il coccidiostatico amprolio e una combinazione dei coccidiostatici narasina e nicarbazina, che sono autorizzati come additivi per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione, del 24 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Weizmannia faecalis* DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, specie di pollame da ingrasso e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (GU L 395 del 25.11.2020, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1755/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1054 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Weizmannia faecalis* DSM 32016 come additivo per mangimi da impiegare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione nonché nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame da ingrasso, gli uccelli ornamentali e i suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae (titolare dell'autorizzazione: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di tale preparato (GU L, 2024/1054, 11.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1054/oj).